



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Palermo
Sezione Terza Civile

Il Giudice di Pace di Palermo Dott. ANNAMARIA MANTEGNA, ha pronunciato
all'udienza del 13 febbraio 2026 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 25031 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025

TRA

[REDACTED], nato a [REDACTED] residente a [REDACTED], via
[REDACTED] c.f. [REDACTED], nomina a rappresentarlo e difenderlo
l'Avv. Andrea Villino (VLLNDR89S30G273B; fax. 091/7303171; pec.
avv.andreavillino@pec.it) del Foro di Palermo ed elegge domicilio presso il suo studio sito in
Palermo, Via della Libertà 197, come da procura in calce al presente ricorso

OPPONENTE

E

Prefetto di Palermo (80015880828)

OPPOSTO CONTUMACE

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

1. Con ricorso tempestivamente depositato, [REDACTED] ha proposto opposizione, chiedendone l'annullamento, avverso il decreto n. 12826/25 Area III, notificato a mezzo pec i data 28.10.2025, con cui la Prefettura di Palermo disponeva la sospensione provvisoria e cautelare per la durata di anni 2 (due), dal 20.09.2025 al 20.09.2027 compreso, della patente di guida del [REDACTED]
2. L'opponente esponeva che, in data 20.09.2025, intorno alle ore 20.50, era stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale di Palermo nei pressi di Piazza Giulio Cesare, ove era stato sottoposto dapprima a test per verificare il tasso alcolemico che dava esito negativo, e,



successivamente a test preliminare che risultava positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti e che, malgrado i verbalizzanti non avessero riscontrato sintomi di alterazione, gli era stata ritirata in via cautelare la patente di guida ai sensi dell'art 187 c.d.s., in attesa degli ulteriori accertamenti sui campioni salivari prelevati con la collaborazione dell'odierno ricorrente.

Premesso di essere molto attento e prudente sicchè mai si metterebbe alla guida dopo aver bevuto qualche cocktail o dopo aver, in rare circostanze, assunto sostanze stupefacenti, e di non avere, quanto al fatto contestato, assunto alcuna sostanza perlomeno da oltre 24h, di non essere stato, al momento dell'accertamento, in stato di alterazione psico-fisica e dedotto di avere *assunto una piccola dose di cocaina il giorno 19.09.2025 intorno alle ore 19*, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato.

Asseriva che l'art. 187 cds dovrebbe essere interpretato in modo costituzionalmente orientato nel senso di ritenere implicitamente richiesto ai fini della configurazione dell'illecito la sussistenza di uno "stato di alterazione psico-fisica", atteso che gli accertamenti prescritti dalla norma (tamponi salivari) rinvenivano tracce di utilizzo di sostanze stupefacenti risalenti a un periodo di tempo ben maggiore rispetto a quello di durata degli effetti delle stesse, sicchè un soggetto potrebbe essere positivo al test salivare ed essere al contempo (come lo era il [redacted]) perfettamente nelle condizioni psico-fisiche di mettersi alla guida di un veicolo.

Ciò, considerato anche che la norma in questione non prevede un limite quantitativo sopra la quale il soggetto che si pone alla guida deve essere considerato in uno stato di alterazione, il tutto in spregio della tassatività del precetto penale.

In subordine chiedeva che venisse sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 187 cds.

3. Il Prefetto di Palermo non ha depositato gli atti relativi all'accertamento della violazione e non ha svolto attività difensiva.

4. All'udienza del 13 febbraio 2026, in cui compariva l'opponente, che, atteso il mancato deposito da parte dell'opposto dei risultati delle analisi sulla base delle quali era fondato il decreto opposto alla luce delle quali potersi verificare la sussistenza di quantitativi idonei a causare un'alterazione dello stato psico-fisico alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzione n. 10/2026, insisteva nel ricorso, la causa veniva decisa come da dispositivo sotto riportato.

5. L'opposizione è fondata e va accolta.



Come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto, l'art. 187 cds è costituzionalmente legittimo solo ove interpretato nel senso che *ai fini della responsabilità penale dell'agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale il che comporta che ... la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell'agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.*

Al riguardo va ricordato che, sino alla modifica dell'art. 187 operata nel 2024, la norma puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto" sostanze stupefacenti e che il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell'alterazione psico-fisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida "dopo aver assunto" sostanze stupefacenti.

Secondo i giudici rimettenti, la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Essa pertanto produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l'area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l'altro, alla disciplina del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol.

La Corte non ha condiviso la valutazione di illegittimità della norma né la necessità della prova dello stato di alterazione, ma ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore.

In forza di questa interpretazione, non occorre dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica, ma è necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti *"che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo"*.



In altre parole, non è necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore, ma occorre comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.

5. Nel caso in esame non solo non vi è prova della presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti *“che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”*, ma non vi è nemmeno prova della presenza stessa di quantitativi, anche minimi, di sostanze stupefacenti e ciò in quanto l’opposto, che ne è onerato, ha ommesso di depositare gli atti dell’accertamento ed, in particolare, i risultati delle analisi sui campioni salivari prelevati dall’opponente.

6. Le spese seguono la soccombenza come per legge e vanno liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,

- annulla il provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida del ricorrente per anni due,
- condanna il Prefetto di Palermo a rimborsare all’opponente le spese di lite, che liquida in € 800, oltre anticipazioni, spese generali 15%, IVA e cpa.

Così deciso in PALERMO il 13-02-2026

Il Giudice di Pace: Dott. ANNAMARIA MANTEGNA

